



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato Pmi e Internazionalizzazione

PO 2007-2013
Asse VI - Linea 6.1

Avviso per l'erogazione di
"Aiuti ai programmi di investimento promossi
da Micro e Piccole Imprese"

Linee Guida delle procedure
amministrative di gestione
del Titolo II

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le microimprese ed imprese di piccola dimensione, così come definite dall'articolo 10 del Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (di seguito Regolamento).

La microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. La piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro.

In particolare, rientrano in questo strumento agevolativo le imprese appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;
- b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio di vicinato (superficie di vendita non superiore a 250 mq);
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio (superficie di vendita da 251 a 600 mq ai sensi della LR n. 11/2003);
 - servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.5";
 - attività di commercio elettronico (e-commerce).
- c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C", il settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".

2. Investimenti ammissibili

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a. alla creazione di una nuova unità produttiva;
- b. all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;
- c. alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d. ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.

3. Cumulabilità con altri aiuti

Gli aiuti di cui al presente contributo sono cumulabili con gli aiuti de minimis di cui all'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia), del Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 pubblicato sul BURP n. 182 del 25 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento medesimo.

4. Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di agevolazione deve essere presentata dalle imprese interessate direttamente al Soggetto Finanziatore o per il tramite di un Confidi. La domanda, con tutti i dati inerenti l'investimento da realizzare, deve essere redatta compilando il form presente sul sito www.sistema.puglia.it.

La domanda di agevolazione deve essere firmata dall'impresa, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato e deve essere consegnata al Soggetto Finanziatore.

Il Soggetto Finanziatore deve trasmettere in via cartacea la domanda di agevolazione.

I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";

- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".

A seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto Finanziatore produrrà una "dichiarazione di ammissibilità" attestante la data di presentazione della domanda da parte dell'impresa beneficiaria ed invierà tramite PEC la dichiarazione a Sviluppo Italia Puglia S.p.A. all'indirizzo: avvisopiccoleimprese@pec.rupar.puglia.it.

La data in cui è prodotta la dichiarazione di ammissibilità determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un titolo di spesa con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.

Il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda a Sviluppo Italia Puglia S.p.A., dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II del Regolamento.

Alla domanda, da compilare online, deve essere allegata tramite upload o mediante invio cartaceo a Sviluppo Italia Puglia S.p.A., la seguente documentazione:

- visura camerale con vigenza e dicitura antimafia;
- atto costitutivo e statuto (laddove previsto);
- preventivi o fatture;
- computo metrico;
- relazione tecnica ed elaborati grafici (planimetrie, layout);
- autorizzazioni amministrative.

Inoltre, per le imprese che operano nel settore del commercio sarà necessario acquisire:

- per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati "esercizi di vicinato" la comunicazione di esercizio di attività commerciale che hanno trasmesso al Comune di appartenenza;
- per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati M1 (LR 11/2003) l'autorizzazione comunale all'esercizio della loro attività.

Il Soggetto Finanziatore una volta compilati tutti i campi del form online, dovrà trasmettere a Sviluppo Italia Puglia S.p.A. l'allegato A (generato dal sistema con i dati precedentemente inseriti) e tramite upload l'allegato B (il cui form è scaricabile dal sito www.sistema.puglia.it e potrà essere compilato off line) compilato in tutte le sue parti. Entrambi gli Allegati dovranno essere timbrati e firmati dall'impresa proponente.

Mentre il Soggetto Finanziatore potrà inviare tramite PEC la dichiarazione di ammissibilità, potrà procedere all'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

Il mutuo del Soggetto Finanziatore deve essere riferito all'investimento proposto per l'agevolazione (pertanto, non deve essere superiore all'importo del medesimo).

Infine, a corredo della domanda di agevolazione, Sviluppo Italia Puglia S.p.A. potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Inoltre, per gli investimenti cui è concesso un contributo di importo superiore ad € 154.937,08, assoggettati, quindi, alle disposizioni in materia di antimafia, sarà cura di Sviluppo Italia Puglia S.p.A. richiedere, sulla base della visura camerale con "dicitura antimafia", alla competente prefettura la relativa certificazione antimafia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Qualora l'investimento sia localizzato in locali diversi da quelli ove l'impresa risulti avere la propria sede, la circostanza dovrà essere documentata in apposita certificazione resa dall'impresa stessa.

5. Forma dell'agevolazione

L'aiuto sarà erogato in forma di contributo determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore.

A tale aiuto – nei casi di cui al seguente punto 7.1 – potrà associarsi un contributo in conto impianti.

6. Importo massimo del finanziamento

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

- a. euro 400.000,00, in caso di microimprese;
- b. euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti di investimento iniziale di importo inferiore ad Euro 30 mila.

Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 2, comma 5, del Regolamento.

7. Agevolazioni

7.1 Contributo in conto capitale

Alle microimprese – con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell'investimento e all'importo massimo di euro 15.000,00.

7.2 Misura del contributo sul montante interessi

Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in Euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato dell'1%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento di:

- a. un periodo eventuale di preammortamento di non oltre 24 mesi e di sette anni di ammortamento per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
- b. un periodo eventuale di preammortamento di non oltre 12 mesi e di quattro anni di ammortamento per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate sopra indicate.

8. Ammissione del finanziamento ai contributi

Come già detto, il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro della domanda dell'impresa a Sviluppo Italia Puglia S.p.A. in forma cartacea. Provvede invece all'invio tramite PEC della dichiarazione di ammissibilità.

Sviluppo italia Puglia S.p.A. provvederà alla istruttoria della ammissibilità dell'agevolazione dopo la ricezione della documentazione attestante la concessione del finanziamento. Successivamente, procederà all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.

L'avvenuta concessione del finanziamento costituisce elemento positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria, di cui si terrà conto nel procedimento istruttorio di cui al paragrafo precedente.

La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

La composizione ed i compiti del Comitato Tecnico sono definiti nella DGR n. 208 del 25 febbraio 2009, così come modificata dalla successiva DGR n. 627 del 21/04/09.

9. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste dall'articolo 14 del Regolamento, che di seguito si riporta.

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. opere murarie e assimilate;
 - c. infrastrutture specifiche aziendali;
 - d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto. Per quanto riguarda gli automezzi sono ammissibili solo se strettamente necessari al ciclo di produzione;
 - e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento.

Con riferimento al punto 1, lettera d), per le imprese esercenti l'attività di trasporto, l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone.

Nel caso di acquisto di un immobile "a corpo", il Soggetto Finanziatore dovrà produrre una perizia giurata di un tecnico abilitato che contenga una stima del valore del suolo aziendale scorporandolo rispetto al valore dell'immobile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;

- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. tutte le spese di leasing;
- h. tutte le spese non capitalizzate;
- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

10. Variazioni al programma approvato

Come indicato nell'art. 16 del Regolamento non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come agevolato.

Non sono considerate modifiche e variazioni:

- modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
- sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
- con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

11. Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo

Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra a Sviluppo Italia Puglia S.p.A. la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia autentica del contratto di finanziamento;
- b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
- c. copia dei titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
- d. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa;
- e. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

La richiesta di erogazione del contributo viene generata automaticamente dal sistema, deve essere stampata, firmata dall'impresa proponente ed inviata alla Regione.

Inoltre, l'azienda per il tramite del Soggetto Finanziatore, dovrà fornire:

- 1) D.U.R.C. o Dichiarazione sostitutiva al D.U.R.C. per mancanza dipendenti;
- 2) perizia giurata, se sono presenti spese per la voce "opere murarie", attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute ed il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- 3) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) del legale rappresentante di rinuncia alle altre agevolazioni;
- 4) Dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- 5) Dichiarazione (DSAN) di conformità delle copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento ai documenti originali.

La documentazione di spesa dovrà essere fornita in copia autentica, quietanzata ed annullata con la dicitura "Unione Europea - Regione Puglia - la presente spesa è stata finanziata in tutto o in parte con credito agevolato di cui al P.O. FESR 2007/2013 Asse VI Linea 6.1".

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate¹ ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

¹ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, consiste, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo professionale² attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività d'impresa.

L'acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l'investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata.

12. Erogazione del contributo

Sviluppo Italia Puglia S.p.A., ricevuta la documentazione di cui al punto 11, acquisisce la documentazione attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento.

In seguito, Sviluppo Italia Puglia S.p.A. verifica la documentazione finale di spesa e redige una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzia il raggiungimento degli obiettivi previsti da detto programma nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti. La Regione, alla luce della relazione prodotta da Sviluppo Italia Puglia S.p.A., provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa sia del contributo sul montante interessi attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione sia l'eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata al precedente paragrafo 7.1.

13. Stabilità dei beni oggetto di agevolazione

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto di finanziamento deve essere mantenuta, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo, sotto pena di revoca.

14. Revoca dei contributi

La Regione (anche per il tramite di Sviluppo Italia Puglia S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso ai contributi.

Come previsto dall'art. 17 del Regolamento si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

- a. l'investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione;
- b. la richiesta di erogazione del contributo sia inoltrata dal Soggetto Finanziatore oltre il termine di 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento;
- c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- d. le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto di lavoro dei disabili);

² La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

- e. l'impresa richiedente non dimostri di essere in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento;
- f. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- g. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare una eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Allegato 1

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI
(Classificazione ISTAT 2007)

Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento, oltre al settore turismo, sono esclusi anche i seguenti settori:

1. pesca e acquacoltura;
2. costruzione navale;
3. industria carboniera;
4. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
5. fibre sintetiche.

Non sono ammissibili le attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; è ammissibile la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87.

Non sono ammissibili le seguenti classi:

- 10.1 "Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne";
- 10.2 "Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi";
- 10.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi";
- 10.4 "Produzione di oli e grassi vegetali e animali";
- 10.51 "Industria lattiero - casearia, trattamento igienico, conservazione del latte";
- 10.6 "Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei";
- 10.90 "Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali";
- 10.81 "Produzione di zucchero";
- 10.83 "Lavorazione del tè e del caffè";
- 10.89 "Produzione di altri prodotti alimentari nca";
- 11.01 "Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici"
- 11.02 "Produzione di vini da uve";
- 11.03 "Produzione di sidro ed altri vini a base di frutta";
- 11.04 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate";
- 11.06 "Produzione di malto";
- 12.0 "Industria del tabacco".

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 46.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)
- 46.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

ed alle categorie "56.10.4" e "56.10.5".